

## **Codice Civile (art. 2041)**

### TITOLO VIII

#### Dell'arricchimento senza causa

#### **2041. Azione generale di arricchimento.**

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona [\[c.c. 1769\]](#) è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda [\[c.c. 2037, 2038\]](#).